

Legge regionale 01 febbraio 1993 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).

Art. 3

Modifica dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10

1. In relazione ai nuovi indirizzi di politica della spesa nei confronti degli Enti locali, tesi a garantire una maggiore autonomia finanziaria, ed in previsione del futuro riassetto delle attribuzioni afferenti ai medesimi, nel testo dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

<<2. Il riparto dei fondi assegnati alle Province è effettuato per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione della estensione territoriale di ciascuna Provincia.

3. I fondi assegnati ai Comuni sono ripartiti:

a) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi generalmente assegnati in forza dell' articolo 54 dello Statuto, per tre quarti in base alla popolazione di ciascun Comune e per un quarto in ragione della estensione territoriale di esso. È fissata in lire 10.000 la quota pro-capite da assegnare a ogni Comune per ciascuno dei primi 3.000 abitanti o fino alla concorrenza dell' eventuale numero inferiore di essi; tale quota è maggiorata nella misura del cento per cento per i Comuni classificati montani. La residua disponibilità sull' importo da attribuire in ragione della consistenza demografica va ripartita uniformemente in base alla popolazione globalmente considerata per tutto il territorio regionale;

b) per quanto attiene alla ripartizione dei fondi assegnati per finanziare le spese correnti per l' assistenza scolastica ed il diritto allo studio, ai sensi dell' articolo 28, comma 1, della presente legge, secondo le indicazioni contenute nell' allegato B, n. 1, del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 1991, n. 0116/Pres. >>.

2. Per le finalità indicate al comma 1, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Il riparto dei fondi assegnati ai Comuni capoluogo è effettuato in proporzione alla popolazione legale di ciascun Comune.

3 ter. L'individuazione dei Comuni di supporto comprensoriale, nonché i criteri per il riparto dei fondi assegnati ai Comuni medesimi, sono determinati, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta, tenendo conto dei servizi, delle attività e della popolazione beneficiaria.

3 quater. La popolazione residente e l'estensione territoriale degli Enti destinatari è quella risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3 quinquies. Il riparto dei fondi assegnati alle Comunità montane ed alla Comunità collinare è effettuato per metà in ragione del numero di abitanti e per metà in ragione della estensione territoriale di ciascuna Comunità.

3 sexies. Alla ripartizione ed all'assegnazione dei fondi destinati al finanziamento di spese di investimento si può provvedere anche tramite la stipulazione degli accordi di programma di cui agli articoli 8 e 10 della presente legge.

3 septies. Ai sensi dell'articolo 12 della presente legge le Province devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.

3 octies. Ai sensi dell'articolo 12 della presente legge le Comunità montane devono garantire l'equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle assegnazioni per spese di investimento.

3 nonies. All'erogazione degli importi assegnati ai sensi della presente legge si provvede in misura intera ed in via anticipata, con decreti, anche cumulativi, del Direttore regionale per le Autonomie locali.

3 decies. Gli Enti locali iscrivono nei propri bilanci le somme loro assegnate ai sensi della presente legge. All'uopo devono essere istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa distinti secondo le finalità previste nel provvedimento di concessione dei fondi. L'accertamento che l'utilizzazione delle somme avvenga in conformità alle

prescrizioni è effettuato dai competenti Comitati di controllo nell' esercizio delle funzioni loro attribuite dalla legge. >>.